



PROVINCIA DI VERONA

Settore Servizi in Campo Ambientale

Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi

OGGETTO: Revoca della determinazione provinciale n. 3712/19 del 28 novembre 2019 ad oggetto “Autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti e le attività in deroga, ai sensi dell’articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 s.m.i. Integrazione alle determinazioni vigenti”.

Determinazione n. 538 del 15/02/2024

Il Dirigente

Decisione

Il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona revoca la determinazione provinciale n. 3712/19 del 28 novembre 2019, ad oggetto “*Autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti e le attività in deroga, ai sensi dell’articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 s.m.i. Integrazione alle determinazioni vigenti*”, la quale stabilisce che in uno stabilimento autorizzato ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06, il numero massimo di modifiche effettuabili mediante il ricorso alle adesioni di carattere generale sia di tre e che, al fine di avvalersi di tale facoltà, ciascuna modifica deve riferirsi all’installazione di un impianto o all’avvio di un’attività previsti nelle autorizzazioni di carattere generale vigenti.

Fatto

Ai sensi dell’art. 272, comma 2, D.Lgs. 152/2006, “*In stabilimenti dotati di un’autorizzazione prevista all’articolo 269, è ammessa, previa procedura di adesione, l’installazione di impianti e l’avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali, purché la normativa regionale o le autorizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l’entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento; l’autorità competente provvede ad aggiornare l’autorizzazione prevista all’articolo 269 sulla base dell’avvenuta adesione*”.

Con determinazione n. 3712/19 del 28 novembre 2019 il dirigente dell’Area funzionale servizi in campo ambientale (oggi Settore Servizi in campo ambientale) della Provincia di Verona ha stabilito requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l’entità delle modifiche effettuabili.

Nello specifico, con la citata determinazione è stato previsto che “*il numero massimo di modifiche effettuabili mediante il ricorso alle adesioni di carattere generale sia di tre e che, al fine di avvalersi di tale facoltà, ciascuna modifica deve riferirsi all’installazione di un impianto o all’avvio di un’attività previsti nelle autorizzazioni di carattere generale vigenti*”. Pertanto, trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione alla Provincia della domanda di adesione all’autorizzazione a carattere generale, senza che sia intervenuta una pronuncia di diniego all’adesione da parte della Provincia stessa, l’impianto può essere installato e l’attività

può essere iniziata o proseguire nel rispetto delle prescrizioni cui il gestore ha deciso di aderire.

Motivazione

La previsione normativa sopra citata ammette la procedura di adesione per impianti autorizzati alle emissioni ai sensi dell'art. 269 solo se la normativa regionale o le autorizzazioni generali ne stabiliscano requisiti e condizioni, ma non prevede l'obbligatorietà di tale previsione.

La prassi operativa dall'emanazione della determinazione n. 3712/19 ad oggi ha dimostrato che la conformazione per silenzio assenso di modifiche ad impianti autorizzati con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) determini una notevole difficoltà, sia per le ditte richiedenti sia per gli enti che effettuano controlli, non essendo possibile determinare con certezza quanto legittimamente autorizzato.

Si è infatti riscontrato come non sia sempre stato possibile procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione sulla base delle successive avvenute adesioni (fino a un massimo di tre), con la conseguenza che si è creata una crescente incertezza in ordine alle autorizzazioni in capo a una ditta, in netto contrasto con la *ratio* della normativa.

Cosa fare

Il gestore in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale che intenda modificare i propri impianti deve presentare istanza di modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale tramite il SUAP del Comune dove ha sede l'impianto.

A chi

Ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni, o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

f.to MALESANI PAOLO
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD